

Sentenza n. 1338/2015 pubbl. il 22/09/2015
RG n. 9003/2014

Alle

N. R.G. 9003/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
TERZA CIVILE

Il Giudice STEFANIA NOVELLI,

in composizione monocratica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 9003 del Ruolo Generale dell'anno 2014 promossa con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione definita all'esito dell'udienza di discussione in data 22 settembre 2015 da:

T.T.M. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Paolo Puce, presso il cui studio in Busto Arsizio, piazza Trento e Trieste n. 1, ha eletto domicilio, come da procura a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI CASTELLANZA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. Elisabetta Galli, presso il cui studio in Castellanza, via Lombardia n. 40, ha eletto domicilio, come da procura in calce alla comparsa di risposta;

RESISTENTE

Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione

Conclusioni: la parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni degli atti introduttivi.

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato in data 17 novembre 2014, la società TTM srl ha evocato in giudizio, avanti il Tribunale di Busto Arsizio, il COMUNE DI CASTELLANZA, chiedendo che venisse annullata e/o comunque dichiarata inefficace l'ordinanza ingiunzione N. 141/2014 - prot. N. 19876 emessa in data 15/10/2014 e notificata in data 17/10/2014, nonché, in via subordinata, che

venisse disposto il pagamento della sanzione minima prevista dall'art. 2 comma 1 lett. f) e dall'art. 10 comma 2 della legge n. 447/1995.

Nello specifico, i ricorrenti hanno dedotto, in via preliminare, la nullità dell'ordinanza perché non è stata specificata l'Autorità dinanzi alla quale può essere presentato ricorso, nonché la carenza di competenza e/o legittimazione attiva a emettere l'ordinanza da parte dell'Ufficio Ecologia del Comune di Castellanza; nel merito, parte ricorrente ha contestato il presunto superamento dei limiti di legge dei livelli di rumorosità delle torri evaporative e che tale presunto superamento possa arrecare danno alla salute pubblica.

A seguito della assegnazione del procedimento al giudice istruttore e della conseguente fissazione dell'udienza di prima comparizione, si è costituita ritualmente in giudizio la parte resistente, opponendosi a tutte le richieste dei ricorrenti e chiedendone il rigetto in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.

Rilevata la natura documentale della causa, il Giudice ha invitato le parti a procedere alla discussione e ha definito il procedimento come da dispositivo e motivazione di cui ha dato contestuale lettura.

Il ricorso è infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato, seppur con le precisazioni che verranno svolte.

1. L'eccezione di nullità dell'ordinanza impugnata è infondata, atteso che, come specificato dalla Suprema Corte, in tema di sanzioni amministrative, la mancata indicazione nell'ordinanza ingiunzione dell'autorità competente a decidere sulla stessa - indicazioni prescritte dall'art. 3 comma quarto legge n. 241 del 1990 - integra non già la nullità bensì una mera irregolarità del provvedimento, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell'interessato, del termine di cui all'art. 22 legge n. 689 del 1981 (cfr. Cass. 21001/2014, 12428 del 2004) R

Ulteriori pronunce della Suprema Corte non ravvisano neppure un'ipotesi di irregolarità del provvedimento amministrativo, in quanto la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria da adire, in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, può comportare solo la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, il quale, tuttavia, ha l'onere di specificare il contenuto della relativa eccezione sì da mettere il giudice in condizione di valutarne l'effettiva capacità "liberatoria" (Cass., 1401 del 2004).

Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.

2. L'eccezione di nullità dell'ordinanza per carenza di legittimazione attiva in capo all'Ufficio Ecologia del Comune di Castellanza non merita accoglimento per i motivi di seguito precisati.

L'art. 9 della legge 447 del 1995 prevede che *"qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'imbitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di*

servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'art. 9 legge citata introduce una competenza esclusiva del Sindaco, in riferimento ai Comuni, ad emanare ordinanza contingibili e urgenti, qualora sussistano motivi di salute pubblica e ambiente.

L'art. 10 comma 2 legge cit. - richiamato dall'ordinanza ingiunzione - prevede *"una sanzione amministrativa a carico di chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, ((supera i valori limite di emissione o di immissione)) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000"*.

L'art. 2 comma 1 lettere f), richiamato dall'ordinanza ingiunzione, prevede come valori limite di immissione che *"il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori"*.

Risulta pacifico che l'ordinanza in oggetto non rientri nella fattispecie di cui all'art. 9 cit., atteso che non riguarda un intervento urgente per ragioni di salute e sicurezza pubblica e non ha come contenuto *"il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività"*, bensì inerisce alla potestà sanzionatoria del Comune sussistente in caso di rilevazione accertata del superamento dei valori massimi di rumori.

L'ordinanza con cui viene comminata una sanzione per superamento dei valori legali - in assenza di ulteriori provvedimenti di condanna ad un *facere* - non è riconducibile al potere del sindaco, in qualità di ufficiale di governo ex art. 50 dlgs. 267 del 2000, di emanare provvedimenti motivati per la tutela della salute e igiene pubblica, bensì rientra nel normale potere sanzionatorio dell'Amministrazione Comunale. 

Di conseguenza, la competenza non è esclusiva del Sindaco, ma quest'ultimo può delegare la funzione di accertamento della violazione e di applicazione della sanzione a un dirigente amministrativo, come nel caso di specie (doc. 2).

Il Tribunale non ignora l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'art. 9 L. 447/1995 attribuisce al Sindaco poteri di intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove si dovesse ricorrere ai normali poteri di cui all'art. 54 D.lgs. 267/2000, tanto che è legittimo l'esercizio del potere di ordinanza ogniqualvolta si accerti anche attraverso apposita relazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (come richiesto dall'art. 15 L.R.n. 13/2001), il superamento dei limiti imposti dalla legge per contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico (vedasi TAR Puglia Lecce 488/2006, TAR Umbria 492/2010, TAR Toscana 1930/2010).

L'orientamento giurisprudenziale richiamato ribadisce la necessità di valorizzare la ridetta norma, attraverso un'interpretazione logica e sistematica che tenga conto del contesto in cui la stessa si colloca, in quanto preordinato a realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico. Si deve, per tale via, ritenere che l'uso del potere di ordinanza contingibile ed urgente, delineato dall'art. 9 cit., sia sempre ammesso laddove gli accertamenti tecnici all'uopo effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale, rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, "tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa Legge n° 447/1995) -

rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configuri alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

Senonchè, l'ordinanza impugnata non prevede i requisiti per essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 9 legge cit. in quanto, dal punto di vista formale, non richiama in alcun modo l'art. 9, comma 1, della l. n. 447 cit., richiamando invece l'art. 2 comma 1 lett. f e l'art. 10 comma 2, rientrando, pertanto, così come previsto nella delega del Sindaco, nei compiti che ex art. 107 d.lgs. n. 267/2000 possono essere oggetto di delega.

Inoltre, dal punto di vista sostanziale, esso non contiene alcun riferimento ad una situazione di emergenza o di particolare gravità per la salute e per l'igiene pubblica e cioè a quelle circostanze che, sole, possono legittimare l'uso del potere di cui si discute.

Se ne evince che l'ordinanza impugnata non costituisce espressione del potere sindacale disciplinato dall'art. 9, comma 1, cit., ma del ben diverso potere di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 267 cit., ossia del potere gestionale attribuito dalla legge ai dirigenti dell'Ente locale.

3 - Venendo al merito del ricorso, il Tribunale rileva che l'amministrazione comunale emise, accertato il superamento del valore limite differenziale di immissioni acustiche - l'ordinanza n. 5 del 24 gennaio 2014 - non oggetto di impugnazione - affinché la ricorrente adottasse idonei interventi sui macchinari fonte delle immissioni e, pertanto, in data 31.01.2014 contestò il relativo illecito. La TTM effettuò il pagamento della sanzione in data 11.04.2014.

Successivamente, il Comune, a seguito degli interventi eseguiti dalla ricorrente ritenuti inadeguati dall'ARPA, accertato che la rumorosità riconducibile al frazionamento delle torri evaporative eccedeva nuovamente il valore limite differenziale, emise, in data 1 luglio 2014, l'ordinanza n. 97/2014, anch'essa non impugnata, con la quale ordinò alla ricorrente di adottare ulteriori misure tecniche e, pertanto, contestò il relativo illecito con provvedimento del 24 luglio 2014.

A differenza di quanto avvenuto per la precedente ordinanza, parte ricorrente non ha provveduto a pagare la sanzione comminata per la violazione di cui all'art. 2 della legge citata.

Va, infatti, rilevato che l'illecito di superamento del valore limite differenziale ha natura istantanea ed era già stato accertato con l'ordinanza n. 97/2014 e quantificato con il provvedimento di contestazione del 24 luglio 2014.

Infatti, l'amministrazione comunale, accertata la violazione dell'art. 2 legge citata, con l'ordinanza ingiunzione n. 97 del 2014, ha emesso due tipi di provvedimenti: uno di carattere sanzionatorio fondato sulla mera violazione accertata, l'altro di condanna a un *facere*, ossia un ordine di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore.

Di conseguenza, l'abbattimento delle emissioni sonore e, quindi, l'adempimento all'ordinanza comunale sotto il profilo del contenimento dell'emissione entro il limite legale, non integra una sanatoria per l'illecito commesso in passato, in quanto accerta l'adeguamento della condotta del ricorrente solo per il futuro.

Pertanto, l'ordinanza n. 141 del 2014, oggetto di impugnazione, pur dando atto degli interventi della ricorrente che hanno riportato i valori entro i limiti legali, precisa che ciò non è sufficiente per sanare l'illecito accertato con provvedimento di contestazione del 24 luglio 2014.

Infatti, l'ordinanza in oggetto è un atto dovuto dal punto di vista sanzionatorio, atteso che la ricorrente non si avvale della facoltà di provvedere al pagamento ridotto così come previsto

nella contestazione dell'illecito del 24 luglio 2014 e, pertanto, rimane tenuto, nonostante gli interventi effettuati, a pagare la sanzione comminata per l'illecito commesso.

Da qui, l'espletamento della ctu sarebbe superfluo se non addirittura inutile atteso che nella stessa ordinanza impugnata si dà atto che la ricorrente ha messo a norma i propri macchinari.

L'ordinanza impugnata, infatti, non ha ad oggetto la contestazione dell'illecito – avvenuta con l'ordinanza 97 del 2014 – bensì l'accertamento del mancato pagamento della sanzione nel termine ridotto per un illecito commesso e accertato con verbale del luglio del 2014, illecito che non può considerarsi sanato dalla messa in pristino degli impianti.

In conclusione, per i motivi esposti, deve essere rigettato il ricorso.

4. Quanto alla domanda subordinata di applicazione del minimo della sanzione prevista, in termini generali, va precisato che secondo la Corte di Cassazione, (Sez.U, n. 23318 del 4/11/2009- Rv.609819), *in tema di sanzioni amministrative, l'esercizio da parte del giudice del potere di modificare l'ordinanza amministrativa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta non comporta la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della P.A. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l'esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione.*

Orbene, alla luce della mancanza di ogni allegazione sul punto, va rilevato che non vi sono elementi per procedere alla rideterminazione della sanzione e, in ogni caso, l'importo sanzionatorio irrogato è, in forza di un sindacato intrinseco, congruo rispetto alla fattispecie contestata.

Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Giudice dispone il rigetto delle eccezioni di merito svolte dai ricorrenti.

5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo.

PQM


Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- a) Rigetta l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. N. 141/2014 emessa in data 15 ottobre 2014 dal Comune di Castellanza;
- b) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Castellanza che liquida in euro 1.600,00 per spese processuali oltre iva e epa se dovute e 15% rimborso forfetario.

Sentenza ex art. 429 c.p.c.

Busto Arsizio, 22 settembre 2015

Il Giudice



Alt



Totali | Bilancio | DOCUMENTI | Fiscalità locale |
 Reversali | PROVVISORI ENTRATA | Mandati | Provvisori uscita | Totali |

Ente: 1390417 - COMUNE DI CASTELLANZA - Esercizio: 2015

PROVVISORI ENTRATA
 DETTAGLIO: PROVVISORIO 3075 CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

Anagrafica	T.T.M. TRATTAMENTI TERMICI MET
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	VIA DELLA MUFFA , 11
CAP	
Località	
Importo provvisorio	2.334,59
Importo da regolarizzare	2.334,59
Descrizione bollo	BOLLO ESENTE
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Descrizione commissioni	
Importo commissioni	0,00
Codice causale	000
Causale	SENTENZA 1338/2015 DEL 22/09/2015
Data carico	09/12/2015
Data regolarizzazione	
Data valuta	07/12/2015
Modalità di riscossione	CASSA
Imputazione	FRUTTIFERE
Numero ricevuta	4586
Numero ricevuta storno	

Elenco regolarizzazioni

30000380

